



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2340 del 31/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Trattativa Diretta MEPA per servizio di assistenza specialistica al Comune di Civitavecchia afferente il supporto e il tutoring per l'efficientamento del servizio di controllo analogo sulla società partecipata - in regime di in house providing- "Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l." - Determinazione a contrattare – cig. ZDD2B67937 -

Premesso che:

In data 14/12/2016, con atto pubblico rep n. 17245 serie 1T del 19.12.2016, sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto della società C.S.P. srl;

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2017, i Servizi Pubblici Locali del Comune di Civitavecchia sono stati, poi, affidati alla nuova società in-house interamente partecipata dal Comune Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., il cui organo amministrativo è stato poi trasformato in organo collegiale, costituito da n. 3 (tre) membri, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2018;

La C.S.P. srl è una società multi servizi d'interesse economico generale, che gestisce, in ottemperanza della DCC n. 83/2017, i seguenti servizi pubblici locali:

- a) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- b) servizio di gestione del canile municipale;
- c) servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento;
- d) servizio di trasporto scolastico;
- e) servizio di assistenza educativa culturale;
- f) servizio farmaceutico pubblico al dettaglio;
- g) servizi cimiteriali;
- h) servizio di gestione bagni pubblici;
- i) servizio di igiene urbana;
- j) servizio di trasporto pubblico locale;
- k) servizio di gestione della fornitura, apposizione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 157 del 17/12/19 veniva preso atto della grave crisi finanziaria in cui versa la società in house CSP s.r.l., generata da scelte della precedente Amministrazione, avvalorate dall'attuale organo amministrativo, non incentrate ai principi di sana e prudente gestione finanziaria;

Considerato che al fine di consentire al Comune di Civitavecchia di verificare le misure e gli strumenti da adottare per l'esercizio, in concreto, del controllo analogo e per individuare le misure operative, a contenuto legale e contabile - gestionale, finalizzate a rendere esecutivo il controllo analogo ed per allineare completamente l'assetto societario (governance) al modello di house providing, occorre affidare ad operatore economico specializzato tale servizio;

L'attività in parola che dovrà essere svolta può essere sintetizzata come di seguito riportato:

- Statuto sociale: inserimento di specifiche disposizioni volte a registrare l'esercizio del controllo da parte dell'Ente, nonché volte a disciplinare il trasferimento di quote solo tra soci pubblici, senza alcuna apertura a soggetti terzi;
- Patti Parasociali: inserimento di specifiche clausole che disciplinino le forme di esercizio, anche con decisioni congiunte, del controllo sulle decisioni strategiche della società partecipata;
- Contratto di Servizio: inserimento di specifiche clausole che regolino in maniera adeguata il sistema di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato;
- Piano industriale: raccomandazioni sul chiaro recepimento delle direttive dell'organo comunale e i vincoli di finanza pubblica, conseguenti declinazioni degli stessi negli obiettivi e azioni aziendali, e sulla relativa sostenibilità industriale ed economico-finanziaria delle previsioni ivi contenute;
- Budget: verifica del modello di budget utilizzato (leggasi previsioni mensili) al fine di individuare:
 - eventuali punti di miglioramento rispetto alle funzioni/organigramma aziendale; ossia se tutti i centri di costo/responsabilità sono strutturati nel modello.
 - coerenza rispetto al piano industriale (leggasi previsioni annuali)
 - controllo periodico con verifica delle informazioni fornite dalle società partecipate per monitorare l'andamento gestionale periodico ed individuare eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato nel piano industriale annuale.
 - verifica degli adempimenti afferenti il sistema di controllo con riferimento agli aspetti relativi all'amministrazione trasparente, all'anticorruzione, alla trasparenza e alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (incompatibilità e inconfiribilità);
 - processo di azioni correttive: individuazione e formalizzazione delle azioni correttive finalizzati al controllo periodico delle performance (strumenti di project management per monitorare l'implementazione delle azioni manageriali);
- processo di gestione per la:

- a) predisposizione di regolamenti di cui la società partecipata si dovrà dotare in materia di assunzione del personale, di affidamento di contratti di appalto e di incarichi professionali.
- b) predisposizione di un'apposita banca dati, finalizzata alla raccolta e conservazione di dati e documenti delle società partecipate, nonché al controllo ed al monitoraggio del costante scambio di flusso informativo tra i soggetti coinvolti.
- c) predisposizione dei modelli di calcolo ed assistenza nell'elaborazione informatizzata di strumenti finalizzati ad un corretto ed efficace scambio di flussi informativi tra l'Amministrazione e la società partecipata.

Visto quanto sopra;

Visto l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

- c. 1 - Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
- c. 2 - Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
- c. 3 - Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

c. 4 - Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

c. 5 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

c. 6 - Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

c. 7 Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

c. 8 - Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

c. 9 - La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.....

Valutato che

- Ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

Nello specifico:

Il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

I commi sottoriportati dell'art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:

comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Atteso che

Il valore complessivo stimato delle prestazioni oggetto della presente procedura risulta essere pari ad € 30.000,00 oltre oneri di legge (CPA pari al 4% pari al 22%), ovvero € 36.600,00 oneri inclusi;

Detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta;

Per l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del dlgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il

contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);

La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: "In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".

La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

E' stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri"), come convertito in L. 14/06/19 n° 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 17/06/19;

Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

- il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
- l'innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
- il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
- la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;
- è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
- l'eliminazione dell'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
- la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- trattativa diretta (TD);
- richiesta di offerta (RdO);

Rilevato pertanto che nell'ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la "Trattativa Diretta";

La Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 -
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 163/2006

Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;

Rilevato che

- i servizi in questione sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip "Servizi – Servizi di supporto specialistico";

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 delle "Regole di e-procurement" il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatario;

- il contratto concluso (stipula), composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatario, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall'Amministrazione;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

-che verrà richiesta unica offerta ad operatore economico altamente specializzato in tale tipologia di servizi, iscritto al bando oggetto della presente TD;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visti i documenti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 del 27/11/19 con la quale venivano approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri") convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di espletare la Trattativa Diretta MEPA per il servizio di assistenza specialistica al Comune di Civitavecchia afferente il supporto e il tutoring per l'efficientamento del servizio di controllo analogo sulla società partecipata - in regime di in house providing- "Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016, con

- l'operatore economico AOR Avvocati con sede legale in Roma che risulta regolarmente iscritto alla categoria di bando "Servizi – Servizi di supporto specialistico", ponendo a base d'asta l'importo di € 30.000,00 oltre oneri di legge (CPA pari al 4% pari al 22%), ovvero € 36.600,00 oneri inclusi;
- 2) Di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
 - 3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - 4) Di dare atto che all'affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema;
 - 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto ordinante dell'Ente;
 - 6) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
 - 7) Di impegnare la spesa di € 36.600,00 al cap. 144 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2020;
 - 8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente dei Servizi Finanziari dott. Francesco Battista;
 - 9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;
 - 10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza;
 - 11) Di trasmettere la presente all'ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2340 del 31/12/2019

Oggetto: Trattativa Diretta MEPA per servizio di assistenza specialistica al Comune di Civitavecchia afferente il supporto e il tutoring per l'efficientamento del servizio di controllo analogo sulla società partecipata - in regime di in house providing- "Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l." - Determinazione a contrattare – cig. ZDD2B67937 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
2020	144			135	36600,00	

Civitavecchia li, 31/12/2019

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)

Servizio per assistenza specialistica al Comune di Civitavecchia afferente il supporto e il tutoring per l'efficientamento del servizio di controllo analogo sulla società partecipata - in regime di in house providing- "Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l."

1. MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO. ELENCO ATTIVITA'

Trattandosi di una attività di assistenza e supporto professionale, la stessa si articolerà nel seguente modo:

- disamina dei provvedimenti e documenti necessari nello svolgimento dell'attività amministrativa, con eventuali suggerimenti di modifiche e/o integrazioni ritenute opportune e necessarie;
- supporto ed assistenza al Responsabile del Servizio e all'organismo di controllo (e/o agli altri soggetti che verranno indicati) per la verifica e la correttezza di tutti gli atti predisposti e da predisporre.

L'attività oggetto di incarico consiste:

Attività preliminare:

Verifica dell'attuale sistema gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Civitavecchia per l'attività di vigilanza sulla società in house in oggetto che svolge servizi nell'interesse dell'Ente.

Nel contempo, tutta la Attività deve essere finalizzata all'assistenza ed alla formazione del personale preposto all'Ufficio nella fase di dialogo.

Fase 1: richiesta dati e documenti relativi all'attuale stato del controllo analogo sulle società partecipate.

Studio della documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa ai rapporti ed ai flussi informativi tra il Comune di Civitavecchia e le Società, al fine di verificare le misure e gli strumenti adottati dall'Ente per esercitare in concreto il controllo analogo.

Fase 2. Piano di correzione e miglioramento.

Individuazione di misure operative, a contenuto legale e contabile - gestionale, finalizzate a rendere esecutivo il controllo analogo ed ad allineare completamente l'assetto societario (governance) al modello di house providing.

Attività:

Statuto sociale: inserimento di specifiche disposizioni volte a registrare l'esercizio del controllo da parte dell'Ente, nonché volte a disciplinare il trasferimento di quote solo tra soci pubblici, senza alcuna apertura a soggetti terzi;

- Patti Parasociali: inserimento di specifiche clausole che disciplinino le forme di esercizio, anche con decisioni congiunte, del controllo sulle decisioni strategiche della società partecipata;

- Contratto di Servizio: inserimento di specifiche clausole che regolino in maniera adeguata il sistema di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato

- Piano industriale: raccomandazioni sul chiaro recepimento delle direttive dell'organo comunale e i vincoli di finanza pubblica, conseguenti declinazioni degli stessi negli obiettivi e azioni aziendali, e sulla relativa sostenibilità industriale ed economico-finanziaria delle previsioni ivi contenute.

- Budget: verifica del modello di budget utilizzato (leggasi previsioni mensili) al fine di individuare:

- eventuali punti di miglioramento rispetto alle funzioni/organigramma aziendale; ossia se tutti i centri di costo/responsabilità sono strutturati nel modello.

- coerenza rispetto al piano industriale (leggasi previsioni annuali)

- Controllo periodico: Verifica delle informazioni fornite dalle società partecipate per monitorare l'andamento gestionale periodico ed individuare eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato nel piano industriale annuale.

- Verifica degli adempimenti afferenti il sistema di controllo con riferimento agli aspetti relativi all'amministrazione trasparente, all'anticorruzione, alla trasparenza e alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (incompatibilità e inconfiribilità);

Verranno poi elaborati dei processi di miglioramento, quali ad esempio:

- Processo di azioni correttive: individuazione e formalizzazione delle azioni correttive finalizzati al controllo periodico delle performance (strumenti di project management per monitorare l'implementazione delle azioni manageriali);

- Processo di gestione:

a) predisposizione di regolamenti di cui la società partecipata si dovrà dotare in materia di assunzione del personale, di affidamento di contratti di appalto e di incarichi professionali.

b) Predisposizione di un'apposita banca dati, finalizzata alla raccolta e conservazione di dati e documenti delle società partecipate, nonché al controllo ed al monitoraggio del costante scambio di flusso informativo tra i soggetti coinvolti.

c) Predisposizione dei modelli di calcolo ed assistenza nell'elaborazione informatizzata di strumenti finalizzati ad un corretto ed efficace scambio di flussi informativi tra l'Amministrazione e la società partecipata.

Fase 3: Programma di assistenza e di formazione.

L'obiettivo è di assistere e di formare progressivamente il personale preposto all'Ufficio nella fase di dialogo e implementazione sul campo delle raccomandazioni e correzioni riscontrate nella Fase 2, in modo da consentire allo stesso di poter svolgere in piena autonomia il controllo sulla società partecipata, una volta terminata tale fase.

2. TEMPISTISCHE

- Tempistica della prima fase: 1 mese dal ricevimento della documentazione

- Tempistica della seconda fase: 5 mesi dal termine della prima fase

- Tempistica della terza fase: 5 mesi dal termine della seconda fase

3. COMPENSI.

Per l'espletamento di tale attività, viene stabilito un importo come di seguito indicato:

a) PER LA FASE 1: € 10.000,00 oltre oneri di legge(CPA pari al 4% pari al 22%);

b) PER LA FASE 2: € 10.000,00 oltre oneri di legge(CPA pari al 4% pari al 22%).

a) PER LA FASE 3: € 10.000,00 oltre oneri di legge(CPA pari al 4% pari al 22%);

Importo (da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese vive che saranno sostenute dai professionisti dello Studio, compresa la partecipazione agli incontri e/o riunioni) che andrà corrisposto mensilmente, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte dello Studio.

4. NATURA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.

L'incarico in questione può configurarsi quale servizio di assistenza specialistica per il supporto all'Amministrazione Comunale, nello specifico al Responsabile del Servizio, ricadente nell'alveo degli appalti di servizi, in quanto racchiude in sé i presupposti della:

- a) necessità (tenuto conto della peculiarità dello stesso anche alla luce del fatto che ricomprende aspetti di natura giuridica e di natura aziendale di difficile interpretazione);
- b) specificità (in relazione a carenze professionali all'interno dei competenti uffici in grado di affrontare la questione in esame sotto il duplice profilo giuridico aziendale);
- c) l'eccezionalità (individuata con riguardo alla natura stessa della questione oggetto di incarico);
- d) la temporaneità (intesa come periodo limitato all'interno del quale è necessario ricorrere all'ausilio dello Studio Legale).

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), concernente gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture sottosoglia.

In particolare l'art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per gli enti pubblici, di procedere direttamente all'affidamento di incarico per importi inferiori ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), come nel caso di specie.

5. RISERVATEZZA.

Indipendentemente da qualunque impegno contrattuale, le regole deontologiche ci vincolano ad un generale obbligo di confidenzialità.

Tutti i dati, le informazioni e le notizie ricevute, che non siano di pubblico dominio o non ci siano state fornite da terzi saranno mantenuti strettamente riservati per tutto il periodo di durata dell'incarico, fatta eccezione per i dati, le informazioni e le notizie che, per loro natura, debbano essere divulgati o comunicati a terzi onde consentire l'adempimento di dette prestazioni.

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Pertanto il professionista dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

7. RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del medesimo contratto la competenza territoriale è il foro di Civitavecchia, Provincia di Roma.

A. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della trattativa diretta in parola, è il dott. Francesco Battista, con recapito tel. 07665901 – fax. 076634817 – mail francesco.battista@comune.civitavecchia.rm.it.

La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dr. Francesco Battista